



Regione Siciliana

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI

U.O.B.C. N. 4 “EDILIZIA PRIVATA”

Prot. 1741 del 2/2/2009

Al Dirigente Responsabile della U.O.B.S. n. 4/a
Al Dirigente Responsabile della U.O.B.S. n. 4/b
Al Dirigente Responsabile della U.O.B.S. n. 4/c
Al Dirigente Responsabile della U.O.B.S. n. 4/d
Al Dirigente Responsabile della U.O.B.S. n. 4/e

Al coordinatore del “gruppo deposito A”
Al coordinatore del “gruppo deposito B”

e p.c.

Ai Dirigenti Responsabili delle UU.OO.B.CC.

Disposizione di servizio interna alla U.O.B.C. n. 4

(Disposizione n. 11 del 2/2/2009)

Oggetto: – Opere assoggettabili alla L. n. 64/74

Una delle problematiche più comuni rappresentate al sottoscritto da parte dall’utenza, ed anche da parte dei colleghi dell’Unità, è quella relativa alle opere che sono da ritenersi assoggettabili alla normativa sismica di cui alla L. n. 64/74 e relativi decreti attuativi.

Per addivenire ad una risposta al quesito non si può che partire dalla lettura dell’art. **3 della L. n. 64/74**, intitolato “*Opere disciplinate e gradi di sismicità*”, che individua, appunto, le opere assoggettate alla legge sismica, che sono “*tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche*”.

La definizione della norma, apparentemente semplice, pone in effetti qualche problema applicativo in considerazione della miriade di casi, a volte anche del tutto particolare o innovativi, che vengono rappresentati.

Preliminarmente pare opportuno richiamare una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 4317 del 2 febbraio 2006 della Terza Sezione Penale, che ha statuito che “qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quello di semplice manutenzione ordinaria, se eseguito in zona sismica, deve essere preventivamente denunciato all’ufficio tecnico, al fine di consentire i dovuti controlli in merito al rispetto della disciplina vigente in materia di costruzione in zone sismiche.”

Nel definire le opere assoggettabili, la Suprema Corte ha introdotto, in luogo della dicitura “costruzione la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica” quella forse ancora più estensiva di “qualsiasi intervento edilizio”.

Ciò nonostante, tenuto conto anche della pluriennale prassi adottata in Ufficio, pare opportuno individuare una serie di opere che possono ritenersi oggettivamente poco rilevanti e quindi non assoggettabili alla normativa sismica.

Va innanzitutto puntualizzato che un’opera definita “precaria” ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 4/2003 non è automaticamente esclusa dalla assoggettabilità alla norma sismica. Il concetto di precarietà, infatti, è legato esclusivamente alla facile rimovibilità dell’opera e non di certo alla sua eventuale non pericolosità ai fini sismici, concetti tra loro chiaramente differenti.

Ciò posto si ritiene che possano considerarsi non assoggettabili alla normativa sismica di cui alla L. n. 64/74 le seguenti opere:

a) – Muri di recinzione di altezza massima non superiore a m. 3,00 misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento.

Si è fatto riferimento agli articoli **878⁽¹⁾ e 873⁽²⁾ del codice civile**, dalla cui lettura combinata si evince che le opere sopra descritte non vengono considerate costruzioni dal codice.

b) – Muri di contenimento di altezza massima non superiore a m. 1,00.

Si ritiene che dette opere, per qualsiasi tipo di materiale, possano non essere assoggettate alla L. n. 64/74 per la modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette.

Rientrano nei casi precedenti anche i muri di contenimento di altezza massima non superiore a m. 1,00 sormontati da muri di recinzione, per un’altezza complessiva non superiore a m. 3,00.

c) – Tettoie aventi copertura con pergolato a maglie aperte, di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all’estradosso del punto più elevato.

Si ritiene che dette opere possano non essere assoggettate alla L. n. 64/74 in quanto su di esse non possono agire carichi di entità significativa, né permanenti, né accidentali né di origine sismica, da neve o da vento. Si ritiene parimenti che possano essere assimilate alle coperture di cui sopra anche quelle con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato.

(1) - **Art. 878 Muro di cinta** - Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'**art. 873**. Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.

(2) - **Art. 873 Distanze nelle costruzioni** - Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

d) – Serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile, purchè dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato.

Si ritiene che dette opere possano non essere assoggettate alla L. n. 64/74 per le stesse motivazioni di cui sopra.

e) – massetti di fondazione, anche armati, aventi funzioni di livellamento e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinari non aventi carichi puntuali o lineari concentrati.

f) – manufatti e macchinari semplicemente poggiati e non ancorati al suolo e resi stabili per gravità o tramite contrappesi.

g) – ponteggi, anche se di altezza superiore a m. 20,00, realizzati per la protezione e/o per la manutenzione o ristrutturazione di edifici

L'eventuale assoggettabilità è legata al tipo di intervento da realizzare sull'edificio su cui si interviene. Sono comunque da rispettarsi tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri.

L'elenco di cui sopra è da intendersi indicativo. Saranno comunque assoggettabili alla L. n. 64/74 le opere che, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della L. n. 1086/71 ⁽¹⁾ e della circolare 14/2/1974 n. 11951 del Ministero dei LL.PP. ⁽²⁾, costituiscono un “**complesso di strutture**” realizzate in c.a., c.a.p. o con strutture metalliche. Per le suddette opere, ai sensi della circolare 31/7/1979 n. 19581 del Ministero dei LL.PP. ⁽³⁾, dovrà pure provvedersi al deposito del collaudo statico di cui all'art. 7 della L. n. 1086/71.

A titolo di esempio si cita una recente sentenza (Corte di Cassazione, Sez. III, del 9 settembre 2004) che ha classificato come struttura complessa un vasca in c.a. di dimensioni 5,00 x 6,30 x 3,00.

(1) - L'art. 1, comma 1, della L. 1086/71 recita “Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un **complesso di strutture** in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica”.

(2) - La circolare 14/2/1974 n. 11951 del Ministero dei LL.PP. “Istruzioni per l'applicazione della legge 5 novembre 1971, n. 1086” (G.U. n. 214 del 14 agosto 1976, suppl. ord.) recita: “L'articolo 1 della legge definisce, senza dar luogo ad incertezze interpretative, le opere in conglomerato cementizio armato precompresso e quelle a struttura metallica. **Qualche dubbio è sorto**, invece sull'interpretazione del concetto di opere in conglomerato cementizio armato normale, considerate come tali «le opere composte da un **complesso di strutture** in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica». In altri termini di considerano, ai sensi della legge n. 1086, opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi compresi quelli di fondazione, che mutualmente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un «complesso di strutture», ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. Sono quindi escluse dall'applicazione dell'articolo 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera”.

(3) - La circolare 31/7/1979 n. 19581 del Ministero dei LL.PP. “L.1086/71.Collaudo statico” recita: “Il collaudo statico nelle forme prescritte dall'art. 7, più volte richiamato, è obbligatorio soltanto per le **strutture complesse** in c a, c.a.p. e per quelle metalliche”.

Si riporta inoltre un elenco di opere, non considerate rilevanti ai fini strutturali, ma di cui vanno considerati i carichi trasmessi alle strutture del realizzando edificio e vanno curati gli ancoraggi alle strutture portanti dello stesso.

a – Aggetti verticali (muri di parapetto, comignoli, torrini) di altezza massima non superiore a m. 2,00;

(potranno essere ammessi aggetti verticali di altezza superiore purchè venga dimostrata la loro resistenza alle forze sismiche)

b – sovrastrutture, da realizzare al di sopra dell'ultimo orizzontamento o al di sopra degli aggetti, con qualsiasi tipo di materiale, purché abbiano le seguenti caratteristiche:

- **altezza massima all'estradosso non superiore a m. 1,50;**
- **i carichi della sovrastruttura vengano “riportati” sul solaio (o sullo sbalzo) in maniera continua con idonei accorgimenti costruttivi;**
- **la sovrastruttura venga perimetralmente ancorata alla struttura portante principale;**

(ove le sovrastrutture non presentano tutte le caratteristiche precedenti dovranno essere calcolate unitamente alla struttura principale e con essa formare uno dei sistemi costruttivi consentiti dalla normativa sismica di riferimento)

c – scale di servizio interne agli edifici, qualsivoglia sia il sistema costruttivo resistente, di tipo prefabbricato, con larghezza della pedata non superiore a 80 cm, delle quali siano forniti gli elementi tecnici principali (ad es. scheda tecnica della ditta fornitrice), lo schema statico e gli ancoraggi alla struttura portante principale e tenuti in debito conto le sollecitazioni trasmesse ad essa;

d – Tettoie aventi copertura con pergolato a maglie aperte, di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato, qualora siano ancorate ad un edificio.

Infine, tenuto conto che ai sensi dell'art. 15 della L. n. 64/74 gli interventi di riparazione degli edifici “*debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche*”, possono ritenersi non assoggettabili alla L. n. 64/74:

a) gli interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture) nell'ambito del carico unitario assunto in sede di calcolo per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell'edificio;

b) la realizzazione di nuove aperture nella tompagnatura degli edifici con struttura portante intelaiata, qualora la tompagnatura non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale e sempreché le aperture medesime non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano dei semplici travetti prefabbricati con funzioni di architravi;

c) la chiusura di aperture esistenti o di pareti non tompagnate negli edifici con struttura portante intelaiata, nell'ambito del carico assunto in progetto per gli elementi strutturali interessati, e sempreché gli interventi non richiedano la realizzazione di nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale.

I Dirigenti e funzionari in indirizzo sono invitati ad attenersi alle indicazioni sopra riportate e a divulgarle presso l'utenza.

Il Dirigente Responsabile della U.O.B.C. n. 4
“Edilizia Privata”
(Ing. Pietro Canale)

Visto: L'Ingegnere Capo
(Ing. Giuseppe Salvatore Piazza)